



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

Terza Sezione Civile

in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia Buonocore, ha emesso la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 54098 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013, posta in decisione all'udienza del 27 ottobre 2015 e vertente

TRA

C.I.S.A.L. – CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI, con sede legale in Roma, alla Via Torino n. 95 (C.F. 80418520583), in persona del legale rappresentante p.t., Dott. Francesco Cavallaro, elettivamente domiciliata in Roma, presso la sede di Via Torino n. 95, con l'Avv. Mariarosa Calabretta del Foro di Reggio Calabria, che la rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore.

Attrice

E

F.A.I.L.M.S. – FEDERAZIONE AUTONOMA ITALIANA LAVORATORI METALMECCANICI SIDERURGICI E SERVIZI, con sede in Favaro Veneto (VE), alla Piazza Pastrello n. 28 (P. IVA 96173280585), in persona del Segretario generale e legale rappresentante p.t., Gabriele Bazzaro, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Altavilla Irpina n. 31, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Criscuolo che, con gli Avv.ti Giovanni Della Corte e Pasquale



Guadagni, la rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.

Convenuta

CONCLUSIONI. All'udienza del 27 ottobre 2015 i Procuratori delle parti rassegnavano le seguenti conclusioni:

per l'attrice: “Voglia, il Tribunale, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, 1) accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, annullare – previa sospensione – il lodo parziale del 17 ottobre 2011 ed il lodo per arbitrato irrituale sottoscritto in data 26-27 giugno 2012, nonché l'ordinanza di liquidazione delle spese del procedimento arbitrale. 2) Per l'effetto, accertare e dichiarare, nei confronti della F.A.I.L.M.S. - C.I.S.A.L. e del “sedicente Segretario generale” Gabriele Bazzaro, a) la giuridica inesistenza o, comunque, la nullità ed inefficacia di tutti gli atti connessi e consequenziali, adottati dalla F.A.I.L.M.S. - C.I.S.A.L. e/o dal “sedicente Segretario generale” Gabriele Bazzaro e/o dai suoi organi ovvero da soggetti da essi designati o incaricati, ivi inclusi gli atti e le delibere con cui si è posto fine ai rapporti con la C.I.S.A.L., la convocazione del Congresso Nazionale F.A.I.L.M.S. e gli atti e le delibere ivi adottati, nonché tutte le delibere e gli atti successivi; b) l'insussistenza, in capo al “sedicente Segretario generale” della F.A.I.L.M.S. - C.I.S.A.L., Gabriele Bazzaro, di qualsivoglia potere di rappresentanza di detta Federazione, e/o della veste di legale rappresentante ovvero di coordinatore della stessa; c) l'inesistenza o, comunque, l'inefficacia, nei confronti della C.I.S.A.L., di qualsivoglia delibera adottata dal “sedicente Segretario generale” della F.A.I.L.M.S. - C.I.S.A.L., Gabriele Bazzaro. 3) Inibire e vietare alla F.A.I.L.M.S. - C.I.S.A.L. ed a Gabriele Bazzaro a) la spendita in qualunque sede – ed, in particolare, verso terzi ivi comprese le Pubbliche Amministrazioni – della qualifica di Segretario generale e di rappresentante della F.A.I.L.M.S. - C.I.S.A.L. nazionale ovvero delle Federazioni regionali o provinciali e della stessa qualità di iscritto alle medesime organizzazioni; b) l'utilizzazione della denominazione F.A.I.L.M.S. - C.I.S.A.L.; c) la ulteriore diffusione, in qualunque sede e con qualsiasi mezzo, di notizie relative alla



F.A.I.L.M.S. - C.I.S.A.L.. Ordinare alla F.A.I.L.M.S. - C.I.S.A.L. ed al “sedicente Segretario generale” Gabriele Bazzaro a) di inviare una comunicazione di rettifica a tutti gli iscritti alla Federazione; b) di provvedere alla pubblicazione di un estratto della emananda sentenza per due volte almeno su tre quotidiani e su una rivista specializzata del settore, a caratteri doppi su due colonne, sul sito internet della F.A.I.L.M.S. - C.I.S.A.L.; il tutto a spese del “sedicente Segretario generale” Gabriele Bazzaro; c) il sequestro di tutti gli oggetti costituenti violazione del diritto dell’attrice, nonché dei mezzi adibiti alla produzione degli stessi e degli elementi di prova concernenti le violazioni oggetto di doglianza. 5) Fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. 6) Ordinare alla F.A.I.L.M.S. - C.I.S.A.L. ed al “sedicente Segretario generale” Gabriele Bazzaro di consentire, al Commissario e legale rappresentante della F.A.I.L.M.S. - C.I.S.A.L., l’accesso alla propria sede sita in Favaro Veneto, alla Piazza Pastrello n. 28. 7) Ordinare alla F.A.I.L.M.S. - C.I.S.A.L. ed al “sedicente Segretario generale” Gabriele Bazzaro di consegnare al Commissario e legale rappresentante della F.A.I.L.M.S. - C.I.S.A.L. tutta la documentazione amministrativa, contabile e “giuridica” della federazione nonché le tessere in loro possesso. 8) Ordinare alla F.A.I.L.M.S. - C.I.S.A.L. ed al “sedicente Segretario generale” Gabriele Bazzaro di rilasciare i locali siti in Favaro Veneto, alla Piazza Pastrello n. 28, detenuti in nome della Federazione, consegnando le relative chiavi d’accesso. 9) Emettere ogni altro provvedimento che appaia adeguato a tutelare gli interessi della F.A.I.L.M.S. - C.I.S.A.L. . 10) Condannare la F.A.I.L.M.S. - C.I.S.A.L. ed il “sedicente Segretario generale” Gabriele Bazzaro al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla C.I.S.A.L. a qualsiasi titolo. 11) Porre a carico della F.A.I.L.M.S. - C.I.S.A.L., in persona del legale rappresentante p.t., le spese di funzionamento del Collegio arbitrale, ivi comprese le competenze e le spese di difesa in favore degli Avv.ti Federico Tedeschini e Piero Lorusso. 12) Condannare la F.A.I.L.M.S. - C.I.S.A.L. ed il “sedicente Segretario generale” Gabriele Bazzaro al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di euro



160.000,00 a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali per la lesione della sua reputazione personale, nonché della somma di euro 100.000,00 a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali per la lesione della sua reputazione professionale, ovvero del maggiore o minore importo accertato come dovuto, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese di lite”;

per la convenuta: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, 1) dichiarare inammissibili e/o improcedibili e/o infondate in atto ed in diritto le domande proposte dalla F.A.I.L.M.S. ; 2) in subordine, dichiarare, comunque ed in ogni caso, la validità ed efficacia *inter partes* del lodo e, per l’effetto, confermarlo integralmente; 3) adottare ogni altro provvedimento di giustizia. Con vittoria di spese di lite da liquidare tenendo conto della temerarietà dell’azione promossa dalla C.I.S.A.L., ai sensi dell’art. 96 c.p.c.”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la C.I.S.A.L. – Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori deduceva che

- avvalendosi delle previsioni di cui all’art. 23 dello Statuto aveva dato avvio ad un procedimento per arbitrato irrituale volto alla “composizione e definizione” di questioni controverse insorte con la F.A.I.L.M.S. - C.I.S.A.L.;
- segnatamente, il contrasto con la convenuta originava dal fatto che la F.A.I.L.M.S. - C.I.S.A.L., nel corso degli anni 2011 e 2012, aveva tenuto condotte ed adottato atti e deliberazioni che integravano patente violazione degli obblighi derivanti dal rapporto associativo, e, peraltro, non aveva inteso accettare il commissariamento da essa disposto in ragione delle cennate violazioni;
- in seno al procedimento arbitrale, la F.A.I.L.M.S. - costituitasi in persona del Segretario generale Gabriele Bazzaro – aveva contestato la sussistenza del rapporto associativo con essa attrice, deducendo, quindi, di non essere



vincolata dalla clausola compromissoria trasfusa nell'art. 23 dello Statuto C.I.S.A.L.;

- con lodo parziale del 17.10.2011 il Collegio arbitrale aveva rigettato le cennate eccezioni preliminari, dichiarando la sussistenza del rapporto associativo ed affermando conseguentemente il suo potere di risolvere la controversia sottoposta;
- indi il Collegio arbitrale, espletata l'istruttoria, con lodo sottoscritto in data 26-27 giugno 2012 aveva dichiarato illegittima e priva di effetti la delibera con cui essa attrice aveva disposto il commissariamento della F.A.I.L.M.S., rigettando, quindi, anche le sue richieste consequenziali.

Ciò premesso, la C.I.S.A.L. – Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori impugnava tanto il lodo parziale quanto il lodo “definitivo” del 26-27 giugno 2012, lamentando che

- ❖ nella fattispecie concreta, non poteva farsi applicazione della clausola compromissoria di cui all'art. 23 del suo Statuto, anche in considerazione del fatto che la convenzione di arbitrato non era stata fatta oggetto di approvazione scritta da parte della F.A.I.L.M.S.;
- sebbene essa avesse promosso l'arbitrato nei confronti della F.A.I.L.M.S. - C.I.S.A.L., in tale procedimento si era costituita la F.A.I.L.M.S., soggetto distinto e privo di legittimazione passiva;
- peraltro, la F.A.I.L.M.S. non era mai stata sua associata e nessun provvedimento di commissariamento era stato adottato ai danni della stessa, onde il Collegio arbitrale aveva pronunciato su un oggetto diverso da quello sottopostogli;
- inoltre la F.A.I.L.M.S. si era costituita in persona di un “sedicente Segretario generale”, Gabriele Bazzano, in realtà privo dei poteri di rappresentanza sostanziale e processuale, atteso, tra l'altro, che lo Stesso non aveva impugnato la delibera di commissariamento;
- proprio in quanto privo dei poteri di rappresentanza, il “sedicente Segretario generale” era privo di interesse ad agire, onde erroneamente il



Collegio arbitrale aveva vagliato le domande ed eccezioni dallo Stesso formulate nella pretesa qualità di legale rappresentante della F.A.I.L.M.S.;

- erroneamente il Collegio arbitrale aveva omesso di considerare che la delibera di commissariamento, non essendo stata impugnata, doveva ritenersi tacitamente convalidata ex art. 1444, II co. c.c.;
- inoltre, il lodo definitivo era stato emesso con notevole ritardo e ben oltre il termine massimo previsto dall'art. 23 del suo Statuto;
- nel procedimento arbitrale all'attenzione era stato violato il principio del contraddittorio, essendo state disattese quasi tutte le sue istanze istruttorie, con grave lesione del diritto di difesa;
- inoltre il Collegio arbitrale non aveva ammonito i testi escussi sull'importanza morale e giuridica della deposizione resa e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false e reticenti, in patente violazione del disposto dell'art. 251 c.p.c.;
- la decisione adottata dal Collegio arbitrale con lodo definitivo era viziata da da errore ed eccesso di potere, ed esorbitava, comunque, dai limiti del mandato;
- invero il commissariamento della F.A.I.L.M.S. – C.I.S.A.L era stato fondatamente disposto in conseguenza delle molteplici condotte illegittime poste in essere dai preposti della cennata Federazione, puntualmente riscontrate dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi;
- ed invece, travisando le emergenze in atti ed omettendo di tenere in debita considerazione le prove offerte dalla C.I.S.A.L., il Collegio arbitrale aveva ingiustificatamente dichiarato invalido ed inefficace il provvedimento di commissariamento;
- in particolare il Collegio arbitrale aveva anche omesso di conferire il dovuto rilievo alla circostanza che i preposti della F.A.I.L.M.S. – C.I.S.A.L avevano deliberato il recesso dal rapporto associativo, nonostante il divieto posto dall'art. 35 dello Statuto C.I.S.A.L;



- infine, il Collegio arbitrale aveva violato i principi desumibili dagli artt. 91 e 92 c.p.c. avendo fatto gravare in massima parte a carico di essa attrice le spese del procedimento arbitrale.

Su tali premesse, dunque, la C.I.S.A.L. – Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori rassegnava le conclusioni riportate in epigrafe.

Instaurato il contraddittorio si costituiva la F.A.I.L.M.S. – Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Metalmeccanici, Siderurgici e Servizi che, nel contestare punto per punto le censure e ragioni svolte dall'attrice, rassegnava le conclusioni richiamate in premessa.

Acquisita documentazione conferente ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 27 ottobre 2015 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Ritiene questo Giudice che debba pervenirsi al parziale accoglimento della domanda di parte attrice, palesandosi fondata, in relazione al lodo definitivo del giugno 2012, la censura afferente l'omessa osservanza del termine fissato dalle parti per la pronuncia del lodo.

In proposito deve rammentarsi che – come evidenziato da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte – nell'arbitrato irrituale, il termine prefissato dalle parti per la pronuncia del lodo è, per natura e struttura, "essenziale", non potendo ammettersi che le parti siano vincolate alla definizione extragiudiziale della controversia (ed alla conseguente improponibilità della domanda giudiziale) per un tempo indefinito.

Pertanto, ai sensi dell'art. 1722 c.c., n. 1 (applicabile sia nei casi in cui il mandato abbia per oggetto il compimento di un atto negoziale, sia in quelli in cui il mandato abbia per oggetto il compimento di un atto giuridico in senso stretto), il mandato conferito agli arbitri si estingue con la scadenza del termine prefissato



dalle parti e la loro successiva attività è inefficace; dal che discende che la determinazione arbitrale emessa dopo la scadenza del termine assegnato non può considerarsi vincolante per le parti.

Va, in particolare, osservato che è certamente ammissibile la proroga del termine originariamente fissato, a condizione, tuttavia, che la stessa sia espressione diretta o indiretta della volontà concorde delle parti.

In tale ordine di concetti si è ritenuta valida la proroga del termine disposta dagli stessi arbitri, solo in presenza di una espressa delega conferita loro dalle parti a determinate condizioni o entro certi limiti temporali (cfr. Cass. n. 5523/1983); è stata ritenuta, altresì, ammissibile la suddetta proroga, ove concessa concordemente dai difensori muniti di procura speciale, comprensiva della facoltà di transigere e dei più ampi poteri; infine, si è affermato che la proroga del termine originariamente assegnato dalle parti possa essere validamente disposta anche con concorde determinazione dei difensori privi di mandato speciale, ma a condizione che le parti non abbiano negato il proprio consenso alla proroga medesima.

Deve, ora, precisarsi che attesa la natura e finalità del procedimento per arbitrato irrituale, le parti, nel fissare il termine per l'espletamento dell'incarico, possono escluderne in concreto la essenzialità, dando ad esso un valore meramente orientativo, come una raccomandazione agli arbitri di procedere con sollecitudine.

Tuttavia, la non essenzialità del termine assegnato dalle parti agli arbitri deve risultare da dichiarazione espressa ovvero da condotte ed elementi di giudizio del tutto univoci; e, laddove – come nella fattispecie concreta – il termine risulti fissato con la clausola compromissoria, il carattere non essenziale dello stesso deve potersi inferire innanzitutto da tale pattuizione, interpretata secondo le generali regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e ss c.c..

Resta, poi, fermo che – come pure evidenziato dalla Suprema Corte – la non essenzialità del termine per l'espletamento del mandato fissato in seno alla clausola compromissoria per arbitrato irrituale, non può inferirsi dalla mera circostanza che le parti abbiano disposto concordemente una proroga dello stesso;



del pari la proroga disposta su accordo delle parti, è inidonea a conferire implicitamente agli arbitri il potere di prorogare ulteriormente il termine, di loro iniziativa e senza una specifica delega in tal senso.

Sul punto la Corte di Cassazione ha così argomentato: *“Nell'arbitrato libero, il contenuto dell'obbligo assunto dagli arbitri, secondo le regole del mandato, è quello di emettere la decisione loro affidata entro un determinato termine, non potendosi ammettere che le parti siano vincolate alla definizione extragiudiziale della controversia, ed alla conseguente improponibilità della domanda giudiziale, per un tempo non definito. Ne consegue che, applicandosi all'arbitrato irrituale la disciplina dell'art. 1722 n. 1, c.c., il mandato conferito agli arbitri deve considerarsi estinto alla scadenza del termine prefissato dalle parti, salvo che esse non abbiano inteso conferire in modo univoco a detto termine un valore meramente orientativo”* (Cass. Civ., Sez. I, 3 gennaio 2001, n. 58; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 23 aprile 2015, n. 8317; Cass. Civ., Sez. Lav., 22 novembre 2011, n. 24562).

Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta deve rilevarsi che

- l'art. 23 dello Statuto della C.I.S.A.L. – contenente la clausola compromissoria in forza della quale è stato attivato l'arbitrato irrituale all'attenzione – prevede testualmente quanto segue: *“Il lodo dovrà emanarsi entro 60 giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale – da considerarsi avvenuta al momento di accettazione dell'incarico da parte di tutti e tre gli arbitri - salvo proroga per una sola volta e per lo stesso periodo di cui sopra. In mancanza dell'emissione del lodo entro il termine suddetto, le parti potranno adire la Magistratura ordinaria”*;
- nel caso di specie risulta dagli atti che la costituzione del Collegio arbitrale interveniva in data 19 maggio 2011;
- risulta parimenti documentato che il termine di giorni sessanta – che, secondo la volontà delle parti era passibile di un'unica proroga per ulteriori giorni sessanta – alla medesima data del 19 maggio 2011 veniva



“prorogato” fino al 3 novembre 2011 (ovvero di sessanta giorni, al netto del periodo feriale, concordemente escluso dal computo);

- nel lodo definitivo si dà conto di una ulteriore proroga (fino al 31.12.2011) asseritamente disposta per volontà concorde delle parti, giusta dichiarazione del 17.10.2011;
- in atti, tuttavia, non vi è traccia della manifestazione di volontà della C.I.S.A.L. circa tale ulteriore proroga (peraltro, non contemplata dalla clausola compromissoria);
- ad ogni buon conto, prescindendo pure da ogni considerazione in merito alla validità ed idoneità di tale seconda proroga, non risulta affatto che le parti abbiano prorogato ulteriormente il termine entro il quale il Collegio arbitrale avrebbe dovuto portare a compimento l'attività oggetto del mandato ricevuto;
- ed anzi, nel lodo arbitrale definitivo, alla pagina 13, punto 1.8, è dato leggere quanto segue: *“Con ordinanza del 21.12.2011, il Collegio Arbitrale, non ritenendo la controversia matura per la decisione e ritenendo, diversamente, necessario assumere ulteriori mezzi istruttori, ammetteva”* le prove articolate *“rinviando la causa per l'escussione dei testimoni al 16.01.2012, successivamente rinviata, per l'impedimento del Presidente, al 25.01.2012. Per effetto di tale provvedimento istruttorio, i termini per la pronuncia del lodo venivano automaticamente prorogati al 28.06.2012”.*

Orbene, tali essendo gli elementi di giudizio disponibili deve rilevarsi che

- il tenore della clausola trasfusa nell'art. 23 dello Statuto della Confederazione non consente in alcun modo di ritenere che il termine ivi fissato per l'espletamento del mandato da parte degli arbitri avesse carattere non essenziale, ch , anzi, depone in senso nettamente contrario la previsione di stretti limiti per una eventuale proroga concordata e l'effetto automatico riconnesso alla scadenza del termine pur prorogato;



- non risulta alcun accordo o convergenza della volontà di entrambe le parti contendenti a supporto della seconda proroga asseritamente disposta il 17.10.2011 (proroga fino al 31.12.2011);
- ad ogni buon conto, non risulta in alcun modo la volontà delle parti di prorogare ulteriormente il cennato termine (ed addirittura fino al 28.06.2012);
- con riferimento all'arbitrato irrituale non trova applicazione il disposto dell'art. 820 c.p.c., che, tra l'altro, prevede che, salvo diversa volontà delle parti, il termine per la pronuncia del lodo è prorogato di centottanta giorni *“a) se debbono essere assunti mezzi di prova; [...] c) se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale”*;
- pertanto, la cennata proroga automatica non poteva e non può ritenersi validamente intervenuta in forza delle previsioni dell'art. 820 c.p.c. ed in conseguenza della disposta assunzione di mezzi di prova;
- l'essenzialità del termine – nell'interesse delle parti – vale ad escludere che una valida proroga dello stesso possa riconnettersi, indirettamente ed in via automatica, alle determinazioni assunte dal Presidente del Collegio arbitrale per regolare lo svolgimento del procedimento;
- pertanto, alla data del 3 novembre 2011 veniva a scadenza il mandato conferito al Collegio arbitrale, con conseguente inefficacia dell'attività successivamente svolta.

Va, infine, rammentato che, con riferimento all'arbitrato irrituale, non trova applicazione neppure il disposto dell'art. 821 c.p.c. onde nessun rilievo assume la circostanza che, nella pendenza del procedimento arbitrale, la C.I.S.A.L. non abbia contestato l'inosservanza del termine assegnato per l'espletamento del mandato.

In definitiva, dunque, deve ritenersi che il lodo arbitrale definitivo sottoscritto il 26/27 giugno 2012 sia privo di effetti e non vincolante tra le parti, dacché emesso dopo la scadenza del termine essenziale accordato al Collegio arbitrale per l'espletamento del mandato.



A diverse determinazioni deve pervenirsi, invece, con riferimento al lodo parziale.

In proposito va preliminarmente precisato che, con riferimento alla impugnazione del lodo arbitrale irrituale, opera il principio di conservazione del negozio parzialmente invalido.

Pertanto, l'inefficacia del lodo definitivo, di per sé, non travolge il lodo parziale pur fatto oggetto di impugnazione.

Va, poi, rilevato che le censure in concreto formulate dall'attrice, nella limitata parte in cui sono riferibili anche al lodo non definitivo, appaiono prive di pregio.

Segnatamente, del tutto capziosa è la doglianza afferente il difetto di legittimazione della F.A.I.L.M.S. atteso che la stessa – che, peraltro, ha partecipato al procedimento arbitrale in quanto ivi “evocata” dalla medesima attrice – non è soggetto diverso e distinto dalla F.A.I.L.M.S. – C.I.S.A.L..

Inoltre, essendo controversa la validità ed efficacia del provvedimento di commissariamento adottato dalla C.I.S.A.L. nei confronti della F.A.I.L.M.S., ben a ragione nel procedimento arbitrale quest'Ultima è stata “evocata” e si è costituita in persona del Segretario già in carica.

Quanto alla pretesa invalidità o non vincolatività o inoperatività della clausola compromissoria, va rilevato che è ben singolare una tal censura da parte dell'attrice, atteso che proprio la Stessa ha dato avvio al procedimento arbitrale, sull'assunto che la F.A.I.L.M.S., in quanto aderente alla C.I.S.A.L., fosse vincolata dalle clausole dello Statuto della Confederazione.

Infine, il lodo parziale risulta emesso il 17.10.2011, e, dunque, entro il termine prorogato (giusta proroga disposta concordemente dalle parti in sede di costituzione del Collegio arbitrale, per giorni sessanta – con esclusione convenzionale del periodo feriale – e conseguente scadenza al 3 novembre 2011), onde neppure la censura afferente l'inosservanza del termine essenziale può dirsi fondata relativamente a tale “determinazione parziale”.

Va, ora, osservato che la parte attrice, con l'atto introduttivo del giudizio, sembra aver inteso rimettere a questo Giudice, all'esito dell'annullamento del



lodo, la risoluzione nel merito della controversia già oggetto del procedimento arbitrale.

In ordine a tali domande, tuttavia, la convenuta non ha preso alcuna posizione.

Inoltre, posto che la fase che potremmo definire “rescindente” – mutuando una nozione e categoria propria dell’impugnazione del lodo rituale – è stata definita con la declaratoria della inefficacia e non vincolatività del solo lodo definitivo, e con il rigetto dell’impugnazione quanto al lodo parziale, si pone la necessità, prima di ogni determinazione sulle ulteriori domande in atti, di interpellare le parti circa l’effettivo e persistente interesse a che, sul merito della controversia (già rimessa agli arbitri), pronunci l’Autorità giudiziaria.

Si provvede, dunque, con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo, al fine di sentire le parti sulla questione sopra attenzionata e dare eventuale corso alla cd. fase rescissoria.

Ogni determinazione in ordine alle spese processuali va rimessa alla sentenza definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, come sopra composto, non definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al N. 54098/2013 R.G., così provvede:

- Dichiarare non vincolante e privo di effetti tra le odierne parti in causa il lodo per arbitrato irrituale sottoscritto in data 26-27 giugno 2012.
- Rigettare l’impugnazione proposta dalla C.I.S.A.L. con riferimento al lodo parziale del 17 ottobre 2011, reso nell’ambito del medesimo procedimento arbitrale.
- Provvedere con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo, rimettendo al prosieguo ogni determinazione in ordine alle ulteriori domande proposte dalla C.I.S.A.L..
- Spese alla sentenza definitiva.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2016.

Il Giudice

Clelia Buonocore

